

# I forestieri nel Comungrande di Mesolcina

Autor(en): **Bertossa, Adriano**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **13 (1943-1944)**

Heft 4

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-14226>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## I forestieri nel Comungrande di Mesolcina

*Adriano Bertossa*

(Appunti storici)

La Mesolcina e la Calanca, costituenti il Comungrande di Mesolcina, dopo avere pagato la bella somma di circa fr. 600'000.— al conte Trivulzio, si erano rese libere nel 1549. Sebbene facessero parte della Lega Grigia già dal 1496, il Comungrande formava un corpo quasi autonomo, una vera e piccola repubblica nel seno delle Tre Leghe. Si governava da sè, aveva leggi proprie, e persino un piccolo esercito, il quale si distinse a più riprese come p. e. nella battaglia alla Calven e più tardi, durante i torbidi grigioni del secolo 17. Il suo territorio si stendeva da San Vittore, sul confine del contado di Bellinzona, all'Ospizio del San Bernardino, al confine del Valdirenese: aveva dunque la stessa struttura geografica d'oggi.

I forestieri, che si rifugiavano in gran numero da noi, trovavano nella Mesolcina e nella Calanca sicura e buona ospitalità. Molti di essi penetravano nelle nostre terre, magari armati, perchè perseguitati sia dai loro governi o dalla giustizia. Si comprende, pertanto, che non erano in possesso di passaporti. Si trattava per lo più di persone venienti dal Ticino o dall'Italia. Particolarmente numerosi furono al tempo della rivoluzione francese — si trattava anzitutto di monaci e sacerdoti francesi<sup>1)</sup> —, e allora dei primi moti italiani per la libertà. Fra i molti esuli ricorderemo uomini di grande stima e valore, quali Ugo Foscolo e Stefano Silva.

In virtù di speciali convenzioni, gli stati esteri non potevano fare delle ricerche nelle nostre terre, e come le altre terre anche il Comungrande di Mesolcina non era obbligato a restituire il forestiero al suo paese.

Non è però da credere che il forestiero potesse comportarsi a suo grado e senza osservare le leggi della terra che lo ospitava. Già nei vecchi Statuti del 1439 e principalmente nella Legge civile e criminale della Mesolcina e Calanca del 1645, sono accolti dei capitoli precisi e chiari riguardo il trattamento da usare verso i forestieri. Questi non godevano che una libertà assai limitata. Essi non potevano rimanere nel paese più di tre giorni senza il permesso del magistrato. Oltre a ciò era loro proibito il porto di qualunque arme. Quando si trovavano armati nelle strade o nelle abitazioni, tanto di notte che di giorno, e non deponendo e consegnando subito le armi, potevano venire uccisi sul posto. Solo gli Svizzeri e i loro sudditi andavano trattati come si trattavano Mesolcinesi e Calanchini nel resto della Svizzera. Un'eccezione era pure prevista per forestieri provenienti dallo Stato di Milano. Chi dava ricovero a forestieri e non avvisava subito le autorità, veniva irremissibilmente castigato. Era pure severamente proibito tenere forestieri in qualità di inservienti ecc., senza avere un adeguato permesso. Chi poi aveva un tal permesso, restava garante e responsabile per tutti i danni e trasgressioni delle leggi da parte del forestiero. Ai forestieri erano pure proibite la pesca e la caccia: chi non si atteneva alle prescrizioni, incorreva in una multa di 25 scudi e doveva rimettere la preda alle autorità.

La legge prevedeva la possibilità della naturalizzazione, da concedersi col consenso della Centena; più tardi nella Calanca bastava il permesso della rispettiva giurisdizione. I naturalizzati erano tenuti a pagare una tassa annuale di due scudi per i primi tre anni, dopochè potevano godere gli stessi diritti dei valligiani. Il provvedimento era molto giusto e dovrebbe venire applicato anche

<sup>1)</sup> Vedi Storia della Calanca, pag 92.

oggi di verso i molti naturalizzati, che poi spesso non sono assimilati e non sempre si assimilano. Il forestiero non poteva venire adottato.

Nel 1700 si dovevano trovare nelle due valli molti stranieri di dubbi costumi, tanto da costituire un pericolo per la popolazione, se poi l'attuario G. Toschini in Lostallo si trovò ad emanare e rimettere a tutte le autorità comunali una circolare, per cui ordinava di procedere, magari con la forza, verso tutti quegli stranieri, che non osservavano le leggi o che non consegnavano le armi. Ecco il testo della circolare:

#### **A.º. 1729, l'8 Agosto in Lostallo**

Radunata l'Ill.ma Sessione Segreta, assicurata bastevolmente, essere questa nostra valle infestata e minacciata da malviventi, che vanno e vengono con armi proibite, insultando alla propria vita anche i passeggeri e come più diffusamente consta alla prefata Ill.ma Sessione Segreta, fra altre previdenze ha ordinato:

1. Che li Magf.ci Sig.ri fiscali accusatori pubblici senza ritardo facino la scelta di N. 30 uomini e che colla scorta delli medesimi ben armati procurino di snidare dal nostro paese qualunque inteso malvivente come sopra, e potendole riescire, de arrestare quelli i quali di già sono rei di misfatti, accordando a questo fine il libero permesso di potervi impunemente e senza timore di veruna pena ammazzare simili birbanti in caso della minima resistenza o minaccia.
2. Che capitando simile sorte di gente in qualche Comunità, li rispettivi Consoli e Reggenti sotto la disgrazia della giustizia siano obbligati di suonare campana a martello, dovendo sotto la stessa pena tutti accorrervi con armi, tanto li Terrieri quanto li abitanti forestieri, ben inteso che in mancanza di Consoli o Reggenti, sia a ciò tenuto ciascheduno membro della med.ma comunità procurando di arrestare tali vagabondi a disposizione della giustizia a qualfine si da pure a qualsiasi persona si terriera che forestiera abitante il libero permesso di ammazzarli nel caso come sopra.
3. Che una Comunità resti obbligata di immediatamente passarne avviso alla Com.tà più vicina ove transitano detti malviventi, e questa all'altra e così più oltre, perfino possino o essere arrestati o trucidati tenore il precedente articolo; e che una Comunità sia obbligata a prestarvi assistenza all'altra ad ogni richiesta tanto di giorno quanto di notte.
4. Che chichessia debba rendere piena ubbidienza alli Magf.ci Sig.ri fiscali in queste occorrenze, sotto la reale disgrazia.
5. Che capitando qualche vagabondo anche di leggiero sospetto, il quale non fosse munito di sufficiente passaporto, sul momento venghi scacciato dalle nostre Comunità senza dargli ricetto o ricovero, e che tali passaporti siano ben esaminati dalli Reggenti della rispettiva Comunità se siano autentici o altrimenti.

E delle sopra scritte cose fu dato ordine a mè infrascritto di darne in iscritto l'opportuno avviso alle Magf.che Com.tà per buon contegno e in fede

**Giuseppe Toschini attuario d'ord.ne »**